INFO NEWS 16 GIUGNO 2020

Contributo a fondo perduto: pronto il modello. Dal 15 giugno le domande

L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le attese istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio (articolo 25). Con provvedimento del 10 giugno, l'Agenzia, ha definito tutti i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown dovuto al COVID-19 nonché, approvato e pubblicato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto", che potrà essere inviato a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020 tramite il canale telematico Entratel (anche avvalendosi di un intermediario) oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, potrà trasmettere l'istanza a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

L'istanza potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, potrà presentarla a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione va predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Fonte Agenzia delle Entrate

Bonus centri estivi: le modalità di richiesta

Nel Messaggio n. 2350 del 5 giugno l'Inps comunica che è disponibile la nuova procedura per le domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia,per i figli fino a 12 anni, come previsto dal decreto Rilancio. La nuova versione dell'agevolazione ha previsto un aumento da 600 a 1200 euro per cui possono fare richiesta:

• coloro che non avevano la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro (ovvero di 2.000 euro, per il personale di strutture sanitarie forse di polizia e di soccorso)

• coloro che abbiano richiesto i 600 euro ovvero di 1.000 euro per ottenere l'integrazione di ulteriori 600 euro (o 1000).

Non ci sono modifiche nella procedura per utilizzare la somma per servizi di baby sitting, sempre attraverso il Libretto famiglia (Vedi in merito "Voucher baby sitter per coronavirus").

Per il bonus centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia invece non viene utilizzato il Libretto famiglia ma viene erogato direttamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, scelto dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Alla richiesta di bonus centri estivi il genitore dovrà allegare la ricevuta o fattura comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting".Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

• PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Fonte INPS

Bonus professionisti aprile: al via le domande alle Casse

Dopo l'annuncio della ministra del lavoro Catalfo, è stato pubblicato il 5 giugno il decreto interministeriale che sblocca l'indennità di 600 euro di aprile indirizzata ai professionisti iscritti alle casse private. Il decreto, però, non dà attuazione alla terza tranche prevista per maggio. Si dovrà attendere un nuovo provvedimento. Come anticipato dalla ministra, ai beneficiari dell'indennità di marzo il bonus verrà erogato automaticamente senza la necessità di presentare una nuova domanda, mentre i professionisti iscritti che non hanno percepito l'indennità a marzo, potranno inoltrare la richiesta del bonus di aprile alle rispettive casse di appartenenza a partire dall'8 giugno. (cfr i requisiti previsti dal decreto Cura Italia nell'articolo "Bonus 600 euro professionisti con casse previdenziali".)

Ricordiamo i seguito i nuovi requisiti (modificati dal decreto Rilancio rispetto al decreto Cura Italia:

a) non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non essere titolare di pensione.

c) aver conseguito per l'anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro.

L'attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell'emergenza sanitaria.

d) Hanno inoltre diritto al bonus, coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'istanza va presentata seguendo i modelli predisposti da ciascuna Cassa, allegando una autocertificazione in cui si dichiara di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver percepito altri bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio.

Fonte Ministero del Lavoro

Decreto Liquidità convertito in legge

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 6 giugno 2020 la LEGGE di conversione con modificazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Vediamo le principali novità introdotte in sede di conversione.

1. 1.Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese: SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma. In sede di conversione, queste le novità introdotte:

• l'agevolazione è stata estesa alle associazioni professionali e società tra professionisti;

• le garanzie SACE si applicano, in quanto compatibili, alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dopo il 07.06.2020 dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari;

• sono escluse dal beneficio in esame le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Sempre in sede di conversione è stato previsto che il finanziamento debba essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in

conseguenza dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla sua prevenzione, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

• Il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, è soggetto alla seguente procedura semplificata:

2. Differimento Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.5): Disposto il differimento dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza 1.

3. Sottoscrizione contratti bancari in modo semplificato: nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza COVID deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020) sarà possibile concludere una serie di contratti bancari a distanza con modalità semplificate, si tratta:

• dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari2 e dei contratti di credito3,

• dei contratti relativi a servizi di pagamento4

• e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta5.

Si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che:

• l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente

• faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo

• e sia conservata insieme al contratto medesimo

4. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art.9): Il comma 1 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.

5. Proroga scadenza dei termini per i titoli di credito: Estesa a tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (invece che 30 aprile), relativi a:

• vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020;

• ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

• Da ricordare che la prima versione del decreto prevedeva un intervallo temporale che andava dal 9 marzo al 30 di aprile.

6. Fondo Gasparrini - La Legge di conversione conferma quanto previsto in sede di Decreto, ossia che per quanto riguarda l'accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", nella nozione di lavoratori autonomi rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani. In sede di conversione è stato

aggiunto il comma 1-bis con cui si estendono i benefici del Fondo in esame anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile. Inoltre è stato aggiunto il comma 2-bis secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, l'istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

7. Credito d'imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12 bis) - L'articolo, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto, prevede che il credito di imposta previsto all'art. 49 del D.l. 34/2019 valga, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60mila Euro.

8. Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali (art. 12 quater) -

L'articolo è stato introdotto in sede di conversione, e aggiunge il comma 3-bis all'articolo 66 del DL Cura Italia in materia di IVA sugli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, disponendo che tali acquisti si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per tale motivo si considerano detraibili dall'IVA secondo la disciplina generale6.

9. Sospensione canoni per immobili appartenenti allo Stato (art. 18 bis) -L'articolo, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso di beni immobili, in regime di concessione o di locazione, appartenenti allo Stato. Il pagamento dei canoni sospesi dovrà essere effettuato, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente. Poiché la decorrenza della sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1° marzo 2020, sono fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti.

10. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 (art. 29 bis) - In sede di conversione è stato inserito l'art. 29-bis con cui viene ridefinito l'obbligo di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore da parte dei datori di lavoro pubblici e privati7, anche mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida8, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Nuovi aiuti alle famiglie: approvato il Family act

Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge delega definito (Family Act - Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia) che dovrà mettere in campo, entro 2 anni, un piano complessivo di riordino e potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie con figli, definendo anche le scadenze temporali entro le quali dovranno essere approvati i relativi decreti legislativi. L'obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, dando sostegno in particolare al ruolo delle donne. Vediamo le misure previste:

• un assegno universale per tutte le famiglie con figli di importo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare (con una quota minima per tutti) e tenendo conto in particolare del numero dei figli a carico; dovrebbe essere erogato dal 7° mese di gravidanza della madre fino alla maggiore età dei figli; si prevede che per i figli successivi al primo o per figli con disabilità sia incrementato del 20%

• maggiori agevolazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per l'educazione dei figli dall'asilo nido all'università

• semplificazione e maggiore comunicazione istituzionale che favoriscano l'accesso delle famiglie ai Servizi

• misure di promozione della parità di genere sia all'interno della famiglia che nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al Mezzogiorno (ad esempio 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, permessi retribuiti per i colloqui con gli insegnanti, indennità integrativa per le madri lavoratrici per almeno 12 mesi, al rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio.

Fonte Governo Italiano

Fase 2: le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato l'aggiornamento e l'integrazione alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" poi reso noto con comunicato stampa del 9 giugno 2020 sul suo sito internet. In particolare sono state aggiunte altre schede relative a:

• congressi e grandi fiere

• sale slot, sale giochi

• sale bingo

In ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Fonte Conferenza Stato Regioni

Ripresa attività economiche e ricreative: dpcm 11.6.2020

Il presidente Conte ha annunciato di aver firmato il nuovo Dpcm dell'11 giugno 2020, con i relativi Allegati, che autorizza la ripresa di ulteriori attività (in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020).Le nuove disposizioni si applicheranno da lunedì 15 giugno, e saranno efficaci fino al 14 luglio.

DAL 15 GIUGNO possono riaprire:

• Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

• i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

• gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele, ovvero devono essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso, cosi come le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

A partire dal 12 giugno, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni.

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

Fonte Gazzetta Ufficiale